

## REGOLAMENTO (CE) N. 3365/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viste il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle Færøer, dall'altro (2), le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1995;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno raggiunto un'intesa per il 1995 concernente l'assegnazione di alcuni contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle Færøer;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 nelle acque soggette alla giurisdizione delle Færøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1995, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, per i nuovi Stati membri il regolamento entrerà in vigore alla data di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1990, pag. 12.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.